

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4935-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE CORRAO)

Comunicata alla Presidenza il 14 marzo 2001

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, fatto a Bologna il 13 giugno 2000

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

**di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

**col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  
e del commercio con l'estero**

**col Ministro della sanità**

**e col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 2000

---

## INDICE

Relazione . . . . .	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	5
Disegno di legge. . . . .	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di cooperazione con il Governo dello Stato di Israele, firmato a Bologna il 13 giugno 2000, tende ad assicurare le condizioni per un'intensificazione dei rapporti tra i due Paesi nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico.

La ricerca israeliana è considerata oggi all'avanguardia in molti settori ad alto contenuto tecnologico, dalle biotecnologie all'opto-elettronica (comunicazioni a «larga banda e alta velocità», sensori), alle ricerche mediche, alla tecnologia spaziale, alle telecomunicazioni, allo sviluppo di *software*, alla tecnologia dell'informazione (per esempio compressione di dati e processamento di immagini).

Il significativo sviluppo delle tecnologie elettroniche, in particolare, ha fatto di Israele una seconda «Silicon Valley».

A ulteriore conferma di quanto dianzi detto merita aggiungere che Israele è il primo paese al mondo per il numero di pubblicazioni scientifiche in rapporto alla popolazione (115 ogni 100.000 abitanti).

Alla base del successo di Israele nel campo in considerazione vi è la eccellente sinergia ivi esistente fra università, pubbliche amministrazioni e industrie.

L'Italia ha pertanto un grande interesse a sviluppare rapporti di collaborazione con Israele, e l'ammontare del finanziamento indicato nel disegno di legge sembra pienamente giustificato se si tiene anche conto che quasi tutti i paesi industrializzati (e persino paesi come Singapore, la Corea e la Cina), impegnano nella cooperazione con Israele risorse finanziarie che vanno da un minimo di 2 miliardi (Canada e Singapore) a decine di miliardi di lire all'anno (USA e Germania).

Tenuto conto anche dell'accordo di associazione e di partenariato che già lega Israele all'Unione europea, l'Accordo bilaterale in esame sembra meritevole di favorevole considerazione.

Si raccomanda pertanto l'approvazione del disegno di legge.

CORRAO, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PASTORE)

7 febbraio 2001

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto  
di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: RIPAMONTI)

7 febbraio 2001

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, fatto a Bologna il 13 giugno 2000.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1876 milioni per l'anno 2001, in lire 1988 milioni per l'anno 2002 ed in lire 2027 milioni annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, a fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



